

**CONTRATTO DI APPALTO PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI RISTORAZIONE
(CIG 9210624F5C)**

TRA

FONDAZIONE CASA DEI MUSICISTI, con sede in Milano, Piazza Michelangelo Buonarroti n. 29, codice fiscale e partita IVA 05808340961, in persona di [•], quale [•], C.F. [•], nato a [•], il [•] e domiciliato per la carica in [•], via [•], di seguito “Stazione appaltante” o “Cliente”,

E

la [•] (siglabile [•]), con sede legale in [•], via [•], e sede operativa in [•], via [•], Codice Fiscale e Partita IVA n. [•], nella figura del Legale Rappresentante, [•], C.F. [•], nato a [•], il [•] e domiciliato per la carica in [•], via [•], di seguito l’ “Appaltatore”.

PREMESSO CHE

- a)** la Stazione appaltante, per effetto dell’atto di conferimento 11/12/2007 Rep. n° 97347/27206 Lodovico Barassi, Notaio in Milano, gode del diritto d’uso dell’immobile sito in Milano, Piazza Buonarroti 29, adibito a casa di riposo per musicisti e ad alloggio per giovani studenti di musica, al cui primo piano vi è la sala per i pasti con annessa cucina, dotata dell’autorizzazione sanitaria n. 287/05 del 04/05/2005 in corso di validità;
- b)** con bando di gara pubblicato il [•] la Stazione appaltante ha indetto una procedura aperta *ex art.* 60, d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del “servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale a beneficio degli Ospiti della Casa dei Musicisti, nonché degli Studenti ivi alloggiati, del personale dipendente e di eventuali invitati”, da svolgere nel predetto immobile sulla base dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) approvati con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10.03.2020, pubblicato sulla G.U. del 04.04.2020, n. 90;

- c) entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato al [•], ore [•], l'operatore economico [•] ha presentato la propria offerta nell'ambito della procedura d'appalto in oggetto;
- d) con nota n. [•] del [•] la Stazione appaltante ha nominato la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute;
- e) in data [•] è stata proposta l'aggiudicazione a favore dell'operatore economico [•], che ha totalizzato un punteggio totale di [•] punti su 100 ed ha presentato un'offerta economica pari a complessivi € [•], corrispondente ad un ribasso del [•] % sull'importo posto a base di gara, pari ad € **1.691.892,00 oltre Iva**;
- f) con nota n. [•] del [•] la Stazione appaltante ha deliberato l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto a favore dell'operatore economico [•] e alle condizioni dell'offerta agli atti della Stazione appaltante;
- g) con nota prot. n. [•] del [•] sono state effettuate le comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016;
- h) in data [•] è stato pubblicato [•] l'avviso ex art. 98 del D.Lgs. 50/2016.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - Norme regolatrici

1) L'esecuzione dell'appalto è regolata, oltre che da quanto disposto nel presente contratto e negli atti e documenti richiamati in premessa, dal Capitolato Tecnico, dalla ulteriore documentazione di gara e dalle normative di riferimento e, in particolare:

- a) dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., rubricato come "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" (pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.);
- b) in quanto compatibile con il predetto D.Lgs. 50/2016, dal DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., rubricato come "*Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 'Codice dei contratti*

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10/12/2010 - Suppl. Ordinario n. 270);

c) dal D .Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, rubricato come “*Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.101 del 30/04/2008 - Suppl. Ordinario n. 108) e s.m.i.;

d) dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, rubricata come “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23/08/2010) e s.m.i.;

e dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.

2) In caso di discordanza o di contrasto, i contenuti delle note o degli atti prodotti dalla Stazione appaltante prevalgono su quelli delle lettere o degli elaborati prodotti dall’Appaltatore.

ARTICOLO 2 - Oggetto dell’appalto

1) L’appalto ha ad oggetto lo svolgimento del servizio di ristorazione, a ridotto impatto ambientale, per gli Ospiti e gli Studenti alloggiati nella Casa dei Musicisti, per il personale dipendente della stessa e della Fondazione Verdi (nel seguito, rispettivamente “Ospiti”, “Studenti” e “Dipendenti”) e per chi sia eventualmente invitato dalla Cliente, da svolgere nell’edificio di Milano, Piazza Buonarroti n. 29 secondo le specifiche tecniche indicate nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati (nel seguito, “Servizio”).

2) Per consentire l’espletamento delle prestazioni contrattuali, la Stazione appaltante, al momento dell’attivazione del servizio, concederà in uso gratuito all’Appaltatore idonei locali, impianti e attrezzature.

L’Appaltatore si obbliga a fare uso della struttura consegnata con la massima cura ed esclusivamente nei limiti e per le finalità del presente contratto e a riconsegnarla alla Stazione appaltante al termine del contratto ovvero alla sua cessazione secondo le modalità indicate al paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico.

3) Il servizio dovrà essere eseguito alle condizioni, norme, prescrizioni e patti contenuti nel presente contratto, nel Capitolato Tecnico e relativi allegati, negli ulteriori atti di gara, nell'offerta tecnica presentata in sede di gara (che, anche se non materialmente allegata al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale), oltre che nelle norme di legge vigenti.

All'interno del servizio di ristorazione si intendono ricomprese tutte le attività e forniture necessarie alla somministrazione dei pasti e tutte le altre attività come specificate nel Capitolato Tecnico, da effettuarsi secondo le modalità e le condizioni ivi indicate.

4) La Stazione appaltante è del tutto estranea ai rapporti giuridici ed economici tra l'Appaltatore e i suoi dipendenti o fornitori; l'Appaltatore, comunque, si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da ogni eventuale richiesta degli stessi.

5) Il servizio di ristorazione è riconducibile al CPV 55511000-5: "Servizi di mensa ed altri servizi di caffetteria per clientela ristretta".

ARTICOLO 3 – Rappresentanza dell'Appaltatore

1) In attuazione di quanto stabilito nel paragrafo 6.6 del Capitolato Tecnico, l'Appaltatore, all'atto della stipula del presente contratto, nomina, quale Responsabile del servizio di ristorazione, il sig. [•].

2) Il Responsabile del servizio così nominato sarà il referente responsabile nei confronti della Stazione appaltante e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Appaltatore.

ARTICOLO 4 – Durata dell'appalto – facoltà di proroga – recesso della Stazione appaltante

1) Il contratto avrà la durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di presa in consegna della struttura; l'avvio del servizio avverrà secondo le modalità indicate al paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico, a cui le Parti espressamente rinviano.

2) Alla scadenza del quinto anno contrattuale, il contratto cesserà senza necessità di preventiva disdetta alcuna, salva l'attivazione da parte della

Stazione appaltante dell'opzione di proroga prevista nella legge di gara. È in ogni caso escluso il rinnovo, anche tacito.

3) La Stazione appaltante ha il potere di recedere dal contratto in qualsiasi momento ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 1373, 2° comma, c.c., dandone comunicazione all'Appaltatore con lettera spedita via pec o per fax e con raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno un mese rispetto alla data alla quale il recesso avrà effetto, con obbligo della Stazione appaltante di riconoscere all'Appaltatore il corrispettivo per il servizio prestato sino alla data di efficacia del recesso.

Tale potere può essere esercitato dalla Cliente qualora le consti un diffuso stato di insoddisfazione sul servizio da parte degli ospiti, adducendo tale motivo a sua discrezione, senza obbligo di darne prova all'Appaltatore e senza suo diritto di contestazione.

ARTICOLO 5 - Penali

1) L'Appaltatore sarà tenuto al pagamento in favore della Cliente di una penale convenzionale, ai sensi dell'art. 1382 c.c., salva la risarcibilità del danno ulteriore, nel caso di inadempimento contrattuale.

L'eventuale applicazione di penali avverrà per le inadempienze indicate al paragrafo 19 del Capitolato Tecnico e per i rispettivi importi.

Il pagamento della penale potrà essere fatto, a discrezione della Cliente, mediante compensazione per pari importo sull'importo della fattura relativa al corrispettivo del mese successivo a quello di contestazione della penale o escutendo la fideiussione di cui all'art. 6 nei limiti della penale.

ARTICOLO 6 - Garanzie

1) Garanzia a corredo del contratto (Garanzia definitiva)

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e del paragrafo 4.2.1 del Disciplinare di gara, prima della sottoscrizione del presente contratto l'affidatario ha costituito una garanzia fideiussoria mediante [•] numero [•] in data [•] rilasciata dalla società/dall'istituto [•] agenzia di [•] per l'importo di € [•] pari al [•] per cento dell'importo del presente contratto, IVA esclusa. La garanzia cesserà di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata secondo quanto disposto

dall'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla cui disciplina le Parti rinviano espressamente.

La fideiussione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che la Stazione appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto al credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

La Stazione appaltante ha altresì il diritto di avvalersi della garanzia per le spese dei servizi, delle forniture e dei lavori da acquisire o da realizzare d'ufficio, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del servizio.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In mancanza, la Stazione appaltante tratterà l'importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

La presentazione della garanzia non limita, peraltro, l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche se superiore all'importo della garanzia stessa.

2) Polizza assicurativa

L'Appaltatore ha stipulato, prima della sottoscrizione del presente contratto, opportuna polizza assicurativa - numero [•] in data [•] rilasciata dalla società/dall'istituto [•] agenzia di [•] per l'importo di € [•] - per la responsabilità civile nei confronti della Cliente, dei commensali e dei terzi e per i danni a persone e/o cose della Cliente e di terzi, secondo quanto

previsto dal paragrafo 4.2.2 del Disciplinare di gara, per il massimale annuo unico ivi indicato da intendersi come limite inderogabile.

Per la disciplina di tale garanzia, le Parti rinviando espressamente a quanto previsto dal paragrafo 4.2.2 del Disciplinare di gara.

ARTICOLO 7 - Ordini di servizio

1) L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione del servizio che dovessero essere impartite dalla Stazione appaltante.

ARTICOLO 8 – Corrispettivo – contabilizzazione e pagamento

1) La Cliente riconoscerà all'Appaltatore, per tutte le sue prestazioni relative all'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte, i corrispettivi di cui all'offerta economica presentata in gara (che, anche se non materialmente allegata al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale), per ciascun pasto (pranzo e/o cena) e per ciascuna colazione effettivamente consumati, come indicato al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico.

Il prezzo offerto comprende ogni onere per l'esecuzione del contratto. Nessun compenso ulteriore sarà, quindi, dovuto all'affidatario per lo svolgimento del servizio.

A titolo meramente indicativo, senza che ne consegua obbligo alcuno a suo carico in caso di situazione difforme da quella di seguito indicata, la Cliente così stima il numero dei pasti singoli nel quinquennio di durata del servizio:

- 78.660 colazioni;
- 174.940 pasti per Ospiti e Studenti (sulla base di una media mensile stimata di: 1395 pranzi per gli Ospiti; 1304 cene per gli Ospiti; 260 pasti per gli Studenti, stimati in 13 unità per 20 pasti al mese per 10 mesi annui);
- 8.100 pasti per Dipendenti.

2) Per la contabilizzazione delle prestazioni, le Parti rinviando espressamente al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico.

I corrispettivi verranno contabilizzati mensilmente con voci di spesa separate in tre diverse fatture nel modo che segue (salva diversa determinazione della Stazione appaltante):

- una fattura indicante il totale delle giornate alimentari con la specificazione del numero di colazioni, pranzi e cene consumati dagli Ospiti;
- una fattura con il totale dei pasti singoli (pranzo o cena) consumati dai Dipendenti;
- una fattura indicante il totale dei pasti singoli (pranzo o cena) e delle colazioni consumate dagli Studenti e dei pasti consumati da altre persone ammesse dalla Direzione della Cliente.

3) I pagamenti delle prestazioni saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della fattura.

In caso di ritardo nei pagamenti per causa ad essa imputabile, la Cliente dovrà corrispondere gli interessi di mora al tasso legale.

Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del Codice Civile.

4) I pagamenti avverranno sul conto corrente bancario IBAN: [•], presso [•], Agenzia [•], intestato a [•].

Le persone fisiche delegate ad operare sul conto sono: [•], nato a [•] il [•], CF [•] (in qualità di [•] dell'Appaltatore) e [•], nato a [•] il [•], C.F. [•] (in qualità di [•] dell'Appaltatore).

In caso di successive variazioni, le generalità, i riferimenti anagrafici ed il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Tutte le comunicazioni previste vengono rese dal rappresentante legale della società o da persona munita di procura alla firma degli atti contrattuali per conto della società mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i..

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità

finanziaria di cui all'articolo 3, della Legge citata, ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

La Stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta Legge.

La Stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'art. 3, comma 9-bis, della Legge citata.

ARTICOLO 9 - Risoluzione

1) Il presente contratto è risolto al ricorrere di una o più delle fattispecie contemplate dal paragrafo 20 del Capitolato Tecnico, secondo le modalità e le tempistiche ivi precisate, e negli altri casi previsti dal presente contratto.

ARTICOLO 10 - Incompatibilità

1) Per l'Appaltatore, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause d'incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Al riguardo, l'Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti d'interesse con la Cliente.

L'Appaltatore si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause d'incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti capi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

ARTICOLO 11 – Definizione delle controversie

1) Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione degli obblighi derivanti dal presente contratto, e che non si fossero potute definire bonariamente, saranno deferite al giudizio del Tribunale di Milano, che le Parti concordemente individuano quale foro competente in via esclusiva.

2) In pendenza della sentenza il Contraente non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nel presente contratto.

3) É esclusa ogni forma di arbitrato.

ARTICOLO 12 – Subappalto e divieto di cessione del contratto

1) Il subappalto è consentito secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Tecnico. E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto.

Ogni atto contrario è nullo e comporta l'immediata risoluzione del contratto ed il diritto della Stazione appaltante al risarcimento di tutti i danni conseguenti, nonché alla refusione di ogni e qualsiasi spesa eventualmente sostenuta, ivi compresa quella relativa alla nuova aggiudicazione del contratto.

In tal caso, la Cliente potrà escutere la fideiussione di cui all'art. 6 nei limiti dei danni che ritiene di aver subito, ferma ogni altra eventuale responsabilità dell'Appaltatore e salvo il risarcimento dei maggiori danni.

ARTICOLO 13 – Vincolo di riservatezza

1) L'Appaltatore è tenuto al vincolo di riservatezza sulle informazioni, sulle circostanze e sui contenuti dei quali venisse a conoscenza nel corso dello svolgimento del servizio, fatta eccezione per quanto sia strettamente necessario all'esecuzione del presente contratto.

2) In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare dal proprio inadempimento.

ARTICOLO 14 - Codice Etico

L'Appaltatore prende atto che la Fondazione ha adottato un Codice Etico (disponibile sul sito www.casaverdi.it) contenente i principi ed i valori che devono ispirare il comportamento di chiunque agisca per conto della Casa dei Musicisti. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore dichiara espressamente di aver preso visione del Codice Etico della Fondazione e di condividerne il contenuto, obbligandosi al rispetto di quanto ivi indicato nei reciproci rapporti. Resta inteso che l'inosservanza

anche parziale di tali obbligazioni costituisce un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto che legittima la Casa dei Musicisti a sospendere l'esecuzione del contratto o nei casi più gravi a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 15 - Disposizioni finali

1) Il Responsabile del Procedimento nelle fasi di affidamento ed esecuzione del contratto è il Consigliere Delegato della Fondazione Casa dei Musicisti, Dott.ssa Danila Ferretti.

2) Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se materialmente non allegati, il Capitolato Tecnico e i relativi allegati, l'offerta tecnica ed economica presentate dall'operatore economico [•], nonché l'ulteriore documentazione di gara.

3) Nell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore dovrà tenere conto di tutte le possibili interferenze con le attività eventualmente in corso presso i locali della Stazione appaltante.

4) Sono a carico dell'Appaltatore le spese inerenti alla stipula ed all'esecuzione del presente contratto, compresi i bolli e gli oneri di registrazione del contratto.

5) Ai sensi e per le finalità dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, l'Appaltatore non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, ovvero attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Fondazione Casa dei Musicisti nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

6) Il trattamento dei dati personali forniti alla Stazione appaltante avverrà in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 679/2016 (c.d. "GDPR") e al d.lgs. 196/2003 e s.m.i., per finalità unicamente connesse agli obblighi contrattuali.

I dati suddetti vengono registrati con sistemi manuali ed informatizzati, sono resi disponibili agli incaricati della Stazione appaltante per gli adempimenti relativi o connessi all'esecuzione del presente incarico, agli

Enti ed Autorità cui la legge attribuisce poteri di controllo, nonché ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/1990 s.m.i..

Ai sensi dell'art. 4 GDPR, il titolare del trattamento dei dati riguardanti codesto operatore economico è la Fondazione Casa dei Musicisti, come rappresentata nel presente contratto.

Il presente contratto è costituito da n. [•] ([•]) facciate.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, [•]

L'Appaltatore

La Stazione appaltante

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, in quanto applicabile, l'Appaltatore dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti articoli:

ARTICOLO 2 – Oggetto dell'appalto

ARTICOLO 4 – Durata dell'appalto – facoltà di proroga – recesso della Stazione appaltante

facoltà di rinnovo e di proroga – recesso della Stazione appaltante

ARTICOLO 5 – Penali

ARTICOLO 6 – Garanzie

ARTICOLO 7 – Ordini di servizio

ARTICOLO 8 – Corrispettivo – contabilizzazione e pagamento

ARTICOLO 9 – Risoluzione

ARTICOLO 10 - Incompatibilità

ARTICOLO 11 – Definizione delle controversie

ARTICOLO 12 – Subappalto e divieto di cessione del contratto

ARTICOLO 13 – Vincolo di riservatezza

ARTICOLO 14 – Codice Etico

ARTICOLO 15 – Disposizioni finali

L'Appaltatore